



I CALI IN REGIME DI INVENTARIO

Le operazioni di inventario mirano ad evidenziare eventuali differenze esistenti tra le giacenze contabili e la situazione reale di magazzino.

Differenza in meno: per i prodotti condizionati in recipienti ermeticamente chiusi a norma dell'art. 2, comma 2 del Decreto n. 55, del 13.01.2000, non sono riconosciuti cali legali di giacenza e cali tecnici.

Per i prodotti allo stato sfuso la differenza in meno riscontrata, è imputabile alla diversa tipologia dei cali che possono verificarsi:

- durante la giacenza del prodotto in magazzino (calo di giacenza);
- durante la lavorazione o la trasformazione di prodotto (calo di lavorazione);
- durante i processi di manipolazione, confezionamento, ecc. (cali per "operazioni semplici").

La circolare n. 299/D del 16.11.1995 stabilisce che l'abbuono d'imposta sui cali di giacenza, può avvenire solo in base alle risultanze effettuate da funzionari dell'Amministrazione, fermo restando la facoltà del depositario autorizzato a scaricare i cali (istituto diverso dall'abbuono) dai registri contabili ogni volta che vengono riscontrati.

Nel merito, il comma 7 dell'art. 18 del reg.153/2001, stabilisce quanto segue: *"Ai fini dell'applicazione dell'art. 47, comma 1, del T.U., vengono considerati come regolari immissioni in consumo gli scarichi dei cali dal registro di carico e scarico, effettuati secondo le modalità dell'art. 7, comma 1, lettera b, del presente regolamento, eccedenti quelli previsti dall'art. 4 del T.U., su cui venga corrisposta l'imposta nei termini prescritti. La determinazione dei cali effettivi, in sede di inventario, è effettuata con riferimento all'intero periodo preso a base dell'inventario medesimo, senza tener conto, al suddetto fine, dei cali eventualmente scaricati dall'esercente. Nella medesima sede è effettuato il conguaglio dell'accisa eventualmente corrisposta".*

Depositi liberi di prodotti alcolici

Con l'abrogazione della Legge 28 marzo 1968, n. 415 che con l'art. 13, disciplinava il regime dei cali negli opifici di trasformazione liberi da imposta, i cali vengono scaricati dall'operatore ogni qualvolta li riscontra.

I limiti ammissibili dei cali riscontrati nella verifica eseguita dagli uffici preposti ai controlli degli opifici di prodotti assoggettati ad accisa, in attesa dell'emanazione di disposizioni specifiche, si ritiene debbano riferirsi al comma 3 dell'art. 4 del T.U.

Eccedenze nei Depositi Fiscali

Al riguardo la citata circolare n. 299/D, prot. 450/DC del 16 novembre 1995, stabilisce che il depositario autorizzato può prendere in carico le eccedenze, quando le riscontra. Il limite delle eccedenze ammesse è stato confermato dall'art. 18, comma 8, del D.M. n. 152/2001, che prevede quanto segue: *"Ai fini dell'applicazione dell'art. 47, comma 2, del Testo Unico, sono ammesse le seguenti tolleranze sulle eccedenze riscontrate nel corso di inventari di depositi fiscali:*

- *Nei depositi fiscali di birra, una tolleranza rispetto alla giacenza contabile di ciascuna specie di imballaggio o contenitore non superiore allo 0,30 per cento del numero di ciascun tipo di imballaggio o contenitore estratto nei trenta giorni precedenti a quello dell'inventario;*
- *Nei depositi fiscali di alcole etilico, di prodotti alcolici intermedi una tolleranza del 2 per cento rispetto al carico del magazzino definito come somma della giacenza al momento della precedente verifica e dei prodotti successivamente introdotti".*

Si ricorda che nel caso di eccedenze che superano i limiti delle tolleranze ammesse, l'Amministrazione finanziaria applica la sanzione prevista dall'art. 47, comma 2, del T.U.

Cali relativi ai prodotti destinati alla esportazione

Nel caso di lavorazioni promiscue con impiego di prodotti (alcohol) destinati allo stato estero, di prodotti nazionali o comunitari destinati al mercato nazionale, i cali ammissibili sono quelli stabiliti dalla normativa doganale, cioè quelli determinati sperimentalmente, come previsto dal regime del perfezionamento attivo.

Questo modo di operare serve per evitare che, per una medesima lavorazione, vengano stabiliti valori di cali ammissibili diversi a seconda del regime fiscale del prodotto impiegato. Si fa riferimento a tal fine alla normativa doganale in quanto, risultante stabilita da regolamenti comunitari, prevale su quella nazionale.